

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
Revisione dei possibili interventi per ridurre l'evasione fiscale M1C1-101	-	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Ridurre l'evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione	Traguardo: T4 2021 Adottare una relazione per orientare le azioni del governo volte a ridurre l'evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione, in particolare nei settori più esposti all'evasione fiscale, anche attraverso incentivi mirati per i consumatori.	Al 31 dicembre 2021 conformemente alle prescrizioni del Traguardo M1C1-101 , è stata adottata la Relazione per orientare le azioni del Governo volte a ridurre l'evasione fiscale da omessa fatturazione , in particolare nei settori più esposti all'evasione fiscale, anche attraverso incentivi mirati per i consumatori. La citata relazione è stata pubblicata il 20 dicembre 2021.
Incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (<i>tax compliance</i>) e migliorare gli audit e i controlli M1C1-103		Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (<i>tax compliance</i>); migliorare gli audit e i controlli. Interventi normativi, completamento delle procedure amministrative.	Traguardo: T2 2022 Le norme emanate devono comprendere: i) la piena operatività della banca dati e dell'infrastruttura informatica dedicata per la messa a disposizione della dichiarazione IVA precompilata; ii) la banca dati utilizzata per le "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state rilevate anomalie) è migliorata al fine di ridurre l'incidenza dei falsi positivi e aumentare il numero di	Con riferimento al punto i) l'articolo 4, comma 1.1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, dispone che dal 1° gennaio 2022 l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti in via sperimentale oltre alle bozze dei registri IVA (disponibili dal 13 settembre 2021) e alle liquidazioni periodiche dell'Iva (disponibili dal 6 novembre 2021), anche la bozza della dichiarazione annuale. L'Agenzia delle entrate, in attuazione della sopradde data disposizione ha realizzato e reso operativa l'infrastruttura tecnologica che consente la predisposizione di questa documentazione ivi compresa la bozza di dichiarazione annuale. A partire dall'anno 2022 sono inclusi nella platea anche i soggetti che effettuano la liquidazione dell'Iva secondo la contabilità per cassa, per i quali l'imposta diviene esigibile e detraibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. Per quanto riguarda il punto ii) nella documentazione consegnata al Parlamento nell'audizione svolta il 23 febbraio 2022 si segnala che è in corso una fase preliminare di verifica, per individuare le possibili anomalie presenti nelle platee di riferimento (...) e che sono al vaglio soluzioni che consentirebbero un notevole accorciamento dei tempi di esecuzione delle analisi del rischio, alcune delle quali già in fase di sperimentazione. Dall'esame dei dati della banca dati Regis risulta che

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
				comunicazioni inviate ai contribuenti; iii) l'entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici (originario articolo 23 del decreto-legge n. 124/2019, abrogato con la conversione in legge); iv) il completamento del processo di pseudonimizzazione dei dati (articolo 1, commi 681-686, della legge n. 160/2019) e l'istituzione dell'infrastruttura digitale per l'analisi dei megadati generati attraverso l'interoperabilità della banca dati completamente pseudonimizzata, al fine di aumentare l'efficacia dell'analisi dei rischi alla base del processo di selezione;	L'Agenzia delle entrate ha predisposto un dettagliato piano delle attività da intraprendere per incrementare il numero delle lettere di <i>compliance</i> inviate ai contribuenti. L'Agenzia delle entrate ha, in particolare implementato piattaforme di analisi avanzata dei dati. Dette basi dati vengono utilizzate anche per le analisi del rischio propedeutiche all'invio delle comunicazioni di stimolo della <i>compliance</i>. I miglioramenti introdotti, sempre stando ai dati contenuti nella banca dati Regis, garantiscono la possibilità di sviluppare criteri di indagine complessi e verificare preventivamente la presenza di possibili falsi positivi. Con riferimento al punto iii) l'articolo 19-ter del decreto-legge n. 152 del 2021 aveva introdotto le sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti digitali riproducendo la norma dell'articolo 23 del decreto-legge n. 124 del 2019 (abrogata in sede di conversione del citato decreto-legge) ed indicata dalla Commissione europea come riferimento per l'adempimento di questo traguardo con decorrenza primo gennaio 2023. Tale data è stata anticipata al 30 giugno 2022 dal decreto-legge n. 36 del 2022 entrato in vigore il primo maggio 2022. Con riferimento al punto iv) L'Agenzia delle entrate, secondo quanto risulta dalla banca dati Regis, ha completato la metodologia di pseudonimizzazione da applicare ai dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari (ADR). La relativa nota metodologica è stata trasmessa all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sotto forma di allegato al documento di valutazione di impatto privacy (DPIA). Si ricorda che nella documentazione consegnata al Parlamento nell'audizione svolta il 23 febbraio 2022 si segnala che sono allo studio le modalità migliori per la pseudonimizzazione, volta a tutelare la <i>privacy</i> per consentire l'analisi dei dati generati attraverso l'interoperabilità delle fonti informative.

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
				v) l'entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato che attuano azioni complementari efficaci basate sul riesame di eventuali misure per ridurre l'evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione.	Con riferimento al punto v) è stato emanato il decreto <u>D.M. 28 giugno 2022</u> destinato a disciplinare – ex articolo 23 del Regolamento UE n. 679/2016 - le necessarie limitazioni dei diritti degli interessati, nonché le connesse garanzie, che si rendono applicabili nel corso delle attività di analisi del rischio basate sui dati dell'ADR. In merito, si segnala che in data 13 giugno 2022, il Garante della privacy aveva dichiarato - ex articolo 36, par. 4, del Regolamento UE n. 679/2016 - di non avere osservazioni sul citato schema di decreto. Si ricorda inoltre che il 28 giugno 2022 il Garante della <i>privacy</i> aveva <u>espresso il proprio parere</u> sulla prima bozza dello schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 683 della legge di bilancio 160 del 2019. Il decreto ministeriale citato dà attuazione alle misure in materia di analisi del rischio prospettate dalla <u>Relazione per orientare le azioni del Governo volte a ridurre l'evasione fiscale da omessa fatturazione</u> pubblicata il 20 dicembre 2021, in attuazione del traguardo M1C1-101, e trasmessa all'Unione europea che individua possibili misure da adottare per contrastare l'omessa fatturazione da attuare ai fini delle previsioni del punto v) del traguardo M1C1-103. Con riferimento alle altre misure dirette a contrastare l'evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione, si segnala che il decreto-legge n. 36 del 2022 (art. 18 comma 3) ha previsto l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti attualmente esonerati a far data dal 1° luglio 2022, (salvo che per i soggetti con redditi annuali sotto i 25.000 euro, per i quali la previsione decorre dal 2024). Il medesimo decreto-legge (art.18, comma 4) introduce misure di rafforzamento dei controlli incrociati tra scontrini fiscali e incassi percepiti con moneta elettronica estendendo anche alle transazioni tra operatori economici (B2B) e tra operatori economici l'obbligo di trasmissione, da parte degli operatori finanziari, dei dati riepilogativi giornalieri delle

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					transazioni effettuate a favore degli operatori economici mediante gli strumenti di pagamento elettronico già previsto dal decreto-legge n. 146 del 2021 per le transazioni tra operatori economici e consumatori (B2C).
Interventi in materia di lettere di conformità MIC1-105 MIC1-106 MIC1-107 MIC1-113 MIC1-114	-	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Numero più elevato di "lettere di conformità" (MIC1-105)	Obiettivo: T4 2022 Valore di riferimento 2.150.908 Valore obiettivo 2 581 090 Il numero di "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie) deve essere aumentato almeno del 20% rispetto al 2019.	Nella seconda relazione sullo stato di attuazione del PNRR trasmessa al Parlamento il 6 ottobre 2022 in relazione allo stato di attuazione dei tre obiettivi con scadenza dicembre 2022 MIC1-105, MIC1-106 e MIC1-107 il Governo segnalava come l'attuazione degli stessi stesse procedendo in linea con le scadenze previste. Dalla banca dati Regis si rileva che l'Agenzia delle Entrate ha predisposto il piano delle attività, con evidenza dei criteri di rischio che saranno posti alla base degli incroci selettivi volti ad individuare gli errori e le omissioni da comunicare ai contribuenti. La calendarizzazione degli invii è già stata condivisa con il partner tecnologico. In sede di consuntivazione è stato comunicato l'invio di n. 2.636.882 "lettere di conformità" valore superiore a quello fissato nell'obiettivo. Nella banca data si precisa inoltre che, posto che il meccanismo di verifica richiede la predisposizione di una lista anonimizzata (<i>recte</i>: pseudonimizzata) delle comunicazioni inviate, non è possibile crearne, in via anticipata, una versione parziale. Infatti, il processo è organizzativamente oneroso ed è preferibile, per facilitare i controlli successivi, che la chiave crittografica sia unica. Viene infine precisato che, in sede di determinazione dell'intervallo temporale di riferimento da considerare per la valutazione dei risultati ottenuti in relazione ai target in rubrica, è emersa la necessità di fissare la data di chiusura delle attività in modo da: garantire che, coerentemente alla <i>baseline</i>, le attività fossero valutate in un periodo di 12 mesi; - il numero dei falsi positivi potesse considerarsi consolidato alla data di rendicontazione. In merito al secondo dei punti elencati, si evidenzia che il tempo medio ponderato di contatto del terzo quartile della distribuzione riferita alle tempistiche di contatto, risulta pari a 59 giorni.

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					Di conseguenza, come intervallo di riferimento è stato individuato il periodo novembre 2021-ottobre 2022, così da poter consolidare il numero dei falsi positivi alla scadenza del target 106: tale valore sarà ovviamente riaggiornato nella fase di <i>assessment</i> . Tenuto conto che i tre target 105, 106 e 107 sono logicamente correlati, poiché essenzialmente riferiti ad attività interdipendenti, il periodo ora citato è stato utilizzato anche per la rendicontazione dei target 105 e 107
			Ridurre il numero di "lettere di conformità" che rappresentano falsi positivi (M1C1-106)	Obiettivo: T4 2022 Valore di riferimento 126 500 Valore obiettivo 120.175 Il numero di "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state rilevate anomalie ma non frodi nella verifica ex-post) che rappresentano falsi positivi deve essere ridotto almeno del 5% rispetto al 2019.	Il dato di riferimento su cui calcolare la riduzione delle lettere di conformità che presentano falsi positivi è pari a 126.500 lettere. Dalla banca dati Regis si rileva che a fronte dell'invio di n. 2.636.882 comunicazioni di <i>compliance</i> , sono stati consuntivati n. 34.498 falsi positivi, numero inferiore al limite richiesto per il conseguimento dell'obiettivo.
			Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" (M1C1-107)	Obiettivo: T4 2022 Valore di riferimento eur 2 130 000 000 Valore obiettivo eur 2 449 500 000 Il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" deve aumentare del 15% rispetto al 2019	Dalla banca dati Regis si rileva che alla data del 30 ottobre 2022 erano già stati riscossi 2.945.556.829 euro, cifra superiore al valore obiettivo.

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
			Numero più elevato di "lettere di conformità" (MIC1-113)	Obiettivo: T4 2023 Valore di riferimento 2.150.908 Valore obiettivo 3 011 271 Il numero di "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie) deve essere aumentato almeno del 40 % rispetto al 2019. La decisione del Consiglio del 7 maggio 2024 e il nuovo Allegato con il Piano italiano hanno modificato l'anno di conseguimento dell'obiettivo dal 2024 al 2023.	Da quanto risulta nella banca dati Regis facendo riferimento al periodo tra ottobre 2022 e novembre 2023 (pari a 12 mese) l'obiettivo indicato è stato conseguito nel mese di ottobre 2023, essendo state inviate -al 7 novembre 2023- 3.274.129.00 lettere di conformità, valore superiore a quello dell'obiettivo.
			Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" (MIC1-114)	Obiettivo: T4 2023 Valore di riferimento 2 130 000 000 euro Valore obiettivo euro 2 769 000 000 euro Il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" deve aumentare del 30% rispetto al 2019. La decisione del Consiglio del 7 maggio 2024 e il nuovo Allegato con il Piano italiano hanno modificato l'anno di conseguimento dell'obiettivo dal 2024 al 2023.	Da quanto risulta nella banca dati Regis facendo riferimento al periodo tra ottobre 2022 e novembre 2023 (pari a 12 mese) l'obiettivo indicato è stato conseguito, essendo stato conseguito un gettito fiscale aggiuntivo derivante dalle lettere di conformità inviate pari a 3.691.975.886 euro, importo superiore a quello fissato dall'obiettivo

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
Inviare le prime dichiarazioni IVA precompilate MIC1-109		Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Invio delle dichiarazioni IVA precompilate	Obiettivo: T2 2023 Almeno 2.300.000 contribuenti devono ricevere dichiarazioni IVA precompilate per l'esercizio fiscale 2022.	Dal 13 settembre 2021, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione un applicativo <i>web</i> dedicato ai registri Iva già precompilati. In precedenza, l'8 luglio 2021 sono state fissate le modalità di predisposizione dei documenti Iva precompilati e le regole di accesso da parte degli operatori e degli intermediari delegati, sono state stabilite le attività di memorizzazione dei dati e la tenuta dei registri Iva convalidati e le regole di trattamento dei dati e sicurezza ed è stata individuata la platea dei destinatari. Il 12 gennaio 2023 è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con cui è stata ampliata la platea dei soggetti IVA nei confronti dei quali sono predisposti i documenti IVA precompilati per il periodo sperimentale che lo stesso provvedimento ha esteso, oltre al 2021 e al 2022, anche all'anno 2023. A partire dal 10 febbraio 2023, l'Agenzia delle entrate ha reso disponibile nella specifica area web del portale "Fatture e corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate la dichiarazione annuale IVA precompilata per tutti i contribuenti titolari di partita IVA che rientrano nella platea sperimentale, ossia circa 2,4 milioni di soggetti IVA. A partire dal 15 febbraio 2023, sono state messe a disposizione anche tutte le funzionalità per consentire la modifica, l'integrazione dei dati riportati nei differenti quadri e l'invio della dichiarazione. All'interno del portale "Fatture e corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate, infine, è stata messa a disposizione dell'utenza un'apposita sezione informativa, nella quale sono illustrate le funzionalità disponibili nell'applicativo per la visualizzazione, modifica, integrazione e invio della dichiarazione IVA precompilata, nonché per il pagamento dell'eventuale IVA a debito.
Riforma amministrazione fiscale. MIC1-112		Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Migliorare la capacità operativa dell'amministrazione fiscale in linea con gli obiettivi in materia di assunzioni del Piano delle	Obiettivo T2 2024 Il personale dell'Agenzia delle Entrate deve essere aumentato di 4.113 unità, come indicato nel	Come indicato nel Piano della Performance 2021-2023, e riportato nella banca data Regis, l'Agenzia ha espletato 15 procedure concorsuali ed ha proceduto all'assunzione di unità di personale appartenente alle categorie protette. L'Agenzia delle entrate ha assunto, secondo quanto

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
			performance 2021-2023 dell'Agenzia delle entrate	"Piano della performance 2021-2023".	previsto dall'obiettivo, entro giugno 2024 n. 4.113 unità di personale.
Riduzione dell'evasione fiscale come definita dall'indicatore "propensione all'evasione" M1C1-116 M1C1-121bis		Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Ridurre nel periodo 2022-2023 del 10% la propensione all'evasione fiscale rispetto al 2019 (M1C1-116)	Obiettivo: T4 2025 La relazione aggiornata del Governo sull'economia sommersa, pubblicata nel 2025 a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo n.160/2015, deve certificare una riduzione media del 10% della "propensione all'evasione" in tutte le imposte, escluse l'IMU e le accise, nel periodo 2022-2023 rispetto al 2019 (il valore di riferimento è pari, a seguito delle nuove modalità di calcolo cui fa riferimento la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva 2025 , al 19,5 per cento). L'obiettivo è stato così modificato con la modifica approvata il 27 novembre 2025 dal Consiglio dell'EU. La formulazione precedente prevedeva di Ridurre del 5% la propensione all'evasione fiscale rispetto al 2019	In relazione al conseguimento dell'obiettivo, i dati per la rendicontazione contenuti nell'Aggiornamento alla Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva anno 2025, pubblicata il 18 dicembre 2025, che ha aggiornato la Relazione pubblicata ad ottobre 2025 segnala la riduzione della propensione all'evasione in tutte le imposte , escluse l'Imposta Municipale Unica e le accise, nel periodo 2022-2023 rispetto al 2019 è pari al 10,9% . Il target è stato quindi raggiunto. In particolare, la propensione all'evasione, applicando l'arrotondamento a un decimale, risulta per l'anno d'imposta 2022 al 17,2% e per l'anno d'imposta 2023 al 17,4% .
			Ridurre nel 2024 del 15% la propensione all'evasione rispetto al 2019 (M1C1-121) Tale obiettivo è stato eliminato con la modifica approvata il 27 novembre 2025 dal Consiglio dell'EU	Obiettivo: T2 2026 La riduzione del 15% deve essere osservata con riferimento alle stime incluse in una relazione ad hoc che deve essere predisposta dal Ministero delle Finanze entro il giugno 2026 sulla base della stessa metodologia utilizzata per la	

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
				relazione di cui sull'economia non osservata con riferimento alla stima per l'anno fiscale 2024 .	
			Entrata in vigore di un atto normativo per migliorare la riscossione delle imposte (M1C1-121bis) Obiettivo inserito con la modifica approvata il 27 novembre 2025 dal Consiglio dell'EU	Obiettivo: T2 2026 Entrata in vigore di un atto normativo ai sensi del quale: 1. i dati della fatturazione elettronica sono messi a disposizione dell'Agenzia Entrate - Riscossione; 2. la compensazione fiscale è consentita solo nel caso in cui i debiti fiscali non pagati non superino i 50.000 euro; 3. l'Agenzia delle Entrate è autorizzata a inviare comunicazioni ai contribuenti se sono state emesse fatture elettroniche ma non è stata presentata alcuna dichiarazione IVA per lo stesso periodo.	La Legge di Bilancio per il 2026 (Legge n. 199 del 30.12.2025) ha introdotto tre norme per raggiungere gli obiettivi indicati nella milestone M1C1-121 bis, rispettivamente: 1) L'art. 1, comma 117 ha previsto che i file delle fatture elettroniche - acquisiti tramite il Sistema di Interscambio, memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi – possono essere utilizzati , tra gli altri, anche dall'Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell'Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse da debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili (D.Lgs. n. 127 del 2015, art. 1, comma 5- <i>bis</i> , lett. b- <i>ter</i>)). Le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono state definite con <u>provvedimento</u> del 22 maggio 2026 del direttore dell'Agenzia delle entrate. 2) L'art. 1, comma 116, della legge di bilancio 2026 ha inibito l'utilizzo della compensazione orizzontale ("esterna" ovvero tra imposte di natura diversa o relativi a diversi enti impositori) per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 (il previgente limite era di 100.000 euro) (articolo 37, comma 49- quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e articolo 5, comma 7, del nuovo testo unico in materia di versamenti e di

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33). 3) con l'art. 1 comma 111, della legge di bilancio 2026 ha introdotto nel Testo Unico IVA (D.P.R. 633/1972) il nuovo articolo 54-bis.1 che disciplina una procedura di liquidazione automatica dell'IVA in caso di dichiarazione omessa. Nel caso in cui un contribuente omette di presentare la dichiarazione annuale IVA (o la presenta senza i quadri necessari a determinare l'imposta), l'Agenzia delle entrate calcola e liquida direttamente l'imposta dovuta incrociando i dati già in suo possesso e invia al contribuente l'esito della liquidazione automatica. Il contribuente ha 60 giorni di tempo dalla ricezione per fornire chiarimenti, segnalare eventuali errori all'amministrazione o procedere al pagamento. Se gli elementi forniti dal contribuente portano a una diversa determinazione dell'imposta dovuta, l'esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre nuovamente il termine. Se il contribuente accetta l'esito e paga entro i 60 giorni, la sanzione per omessa dichiarazione è ridotta a un terzo. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute (ovvero in caso di mancato pagamento dell'avviso), non è ammessa la compensazione del debito con altri crediti tramite modello F24.